



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 138

QUANTO MATERIALE È STATO FINORA ESTRATTO DALL'ALVEO E DALLE AREE GOLENALI DEL FIUME PIAVE?

presentata il 19 ottobre 2021 dai Consiglieri Zanoni, Camani, Bigon, Guarda, Lorenzoni e Baldin

Premesso che:

- il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 *“Modifica alla l.r. 27 aprile 1979, n. 32 concernente “Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale” prevede che: “L'estrazione e l'asporto di sabbia e ghiaie nell'alveo e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, laddove si appalesi la necessità di attuare interventi per la sicurezza e la buona regimazione delle acque, è regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici regionali del Genio civile e approvati dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo”;*
- il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. n. 41/1988 prevede che *“Dopo l'approvazione dei piani di cui all'articolo 1, l'estrazione e l'asporto di sabbie e ghiaia è autorizzata, sotto il profilo della compatibilità con il buon regime delle acque e in armonia dei piani stessi, dal direttore dell'ufficio regionale del Genio civile competente fino a 30.000 metri cubi e, oltre tale quantità dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;*
- il comma 2 dello stesso articolo prevedeva che: *2) In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi”;*
- con la [l.r. n. 27/2021](#) il comma 2 è stato così modificato: *“In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi”.*

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri

chiedono all'Assessore regionale all'Ambiente

- 1) il numero dei piani di estrazione di ghiaia e sabbia relativi al fiume Piave predisposti dal 1988 ad oggi ai sensi del comma 1, articolo 1, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41, suddiviso tra le province di Treviso, Venezia e Belluno;
 - 2) il numero delle concessioni di escavazione sul fiume Piave autorizzate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 41/1988, suddiviso tra le province di Treviso, Venezia e Belluno;
 - 3) la quantità di materiale estratta dall'alveo e dalle aree golenali del fiume Piave suddivisa per ogni piano autorizzata nelle province di Treviso, Venezia e Belluno;
 - 4) la quantità di materiale estratta dall'alveo e dalle aree golenali del fiume Piave suddivisa per ogni concessione di escavazione in deroga autorizzata nelle province di Treviso, Venezia e Belluno.
-